DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1973

che autorizza la Repubblica federale di Germania a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni aceti

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(74/40/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

considerando che in data 23 novembre 1973 la Repubblica federale di Germania ha sollecitato per telex l'autorizzazione a differire l'applicazione della tariffa doganale comune per i prodotti della sottovoce 22.10 B di tale tariffa;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3, del trattato, a partire dal 1° gennaio 1970 gli Stati membri avrebbero dovuto applicare integralmente i dazi della tariffa doganale comune, in particolare per quanto riguarda l'aceto e i suoi succedanei commestibili non di vino, gli aceti di vino essendo sottoposti ad organizzazione comune di mercato in virtù del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1];

considerando, tuttavia, che la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata, con decisione della Commissione del 22 dicembre 1972 [2], a continuare ad applicare ai prodotti riportati in allegato, durante l'anno 1973, i dazi che applicava alla data del 31 dicembre 1969;

considerando che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 1974 avrebbe, a causa del rischio di un sostanziale incremento delle importazioni provenienti dai paesi terzi e in mancanza di una organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui trattasi, l'effetto di aggravare le difficoltà attualmente riscontrate in Germania; che nella fattispecie si tratta in effetti di prodotti agricoli sensibili per i quali hanno dovuto essere applicate le disposizioni dell'articolo 44 del trattato; che, nell'attesa dell'attuazione di una tale organizzazione dei mercati, è opportuno autorizzare la Repubblica federale di Germania, a partire dal 1° gennaio 1974, a continuare ad applicare a detti prodotti importati dai paesi terzi i dazi applicati in data 31 dicembre 1969;

considerando che l'applicazione di una misura di deroga, qual è l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato, può essere accordata soltanto per un periodo limitato; che è pertanto opportuno limitare la validità dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 26 alla data di applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti considerati e al più tardi al 31 dicembre 1974;

considerando che le importazioni in Germania di questi prodotti, in provenienza dai paesi terzi, non rappresentano più del 5 % del valore globale delle importazioni effettuate dalla Germania in provenienza da detti paesi nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 1974 fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti in causa e al più tardi fino al 31 dicembre 1974, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a continuare ad applicare ai prodotti menzionati in allegato i dazi doganali da essa applicati in data 1° gennaio 1957, ravvicinati, conformemente all'ar-

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 50.

ticolo 23, paragrafo 1, lettera c), del trattato, ai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.10	Aceti e loro succedanei commestibili: B. altri, presentati in recipienti contenenti: I. due litri o meno II. più di due litri